



Federazione
Italiana
Sport
Equestri



**CONVENZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E TUTELA
LEGALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE
ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI**

Sommario

| | |
|--|--------------|
| CONVENZIONE ASSICURATIVA | |
| <i>Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 2 Obblighi della Federazione</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 4 Clausola Broker.....</i> | <i>5</i> |
| REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE | 6 |
| DEFINIZIONI..... | 6 |
| NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI..... | 8 |
| <i>Art. 5 Manifestazioni unitarie</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 6 Assicurazioni per conto altrui.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 8 Aggravamento del rischio.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 9 Diminuzione del rischio</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 12 Titoli che danno diritto all'assicurazione.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 13 Denuncia dei sinistri.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 14 Oneri fiscali</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 15 Modifiche dell'Assicurazione.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 16 Rinvio alle norme di legge</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 17 Interpretazione del Contratto</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 18 Rescissione del contratto</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 19 Foro competente</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 20 Dichiarazioni della Società.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....</i> | <i>10</i> |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI..... | 11 |
| <i>Art. 44 Descrizione del rischio</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 45 Oggetto dell'assicurazione</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 46 Limiti Territoriali.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 47 Responsabilità civile personale</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 48 Novero dei terzi.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 49 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 50 Gestione delle vertenze e spese di resistenza.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 51 Esclusioni.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 52 Estensioni di garanzia.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 53 Franchigia.....</i> | <i>14</i> |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | |
| | 16 |
| <i>Art. 54 Soggetti assicurati.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 55 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette.....</i> | <i>16</i> |

| | |
|---|---|
| <i>all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)</i> | 16 |
| <i>Art. 56 Estensione malattie professionali</i> | 16 |
| <i>Art. 57 Esclusioni</i> | 17 |
| <i>Art. 58 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato</i> | 17 |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI..... | 18 |
| <i>Art. 59 Soggetti assicurati</i> | 18 |
| <i>Art. 60 Collaboratori</i> | 18 |
| <i>Art. 61 Danni da sospensione od interruzione di esercizio</i> | 18 |
| <i>Art. 62 Danni da incendio</i> | 18 |
| <i>Art. 63 Danni a cose in consegna e custodia</i> | 18 |
| <i>Art. 64 Servizi complementari di impianti sportivi</i> | 19 |
| <i>Art. 65 Parchi</i> | 19 |
| <i>Art. 66 Estensione di garanzia</i> | 19 |
| SEZIONE INTEGRATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AD ADESIONE..... | 20 |
| <i>Art. 75 Oggetto della garanzia</i> | 20 |
| <i>Art. 76 Adesione alla formula integrativa</i> | 20 |
| <i>Art. 77 Decorrenza e scadenza della formula integrativa</i> | 20 |
| <i>Art. 78 Premi</i> | 20 |
| <i>Art. 79 Massimali</i> | 20 |
| <i>Art. 80 Lesioni – Franchigia assoluta</i> | 20 |
| SEZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE..... | 21 |
| <i>Art. 81 Soggetti assicurati</i> | 21 |
| <i>Art. 82 Oggetto dell'assicurazione</i> | 21 |
| <i>Art. 83 Decorrenza della garanzia</i> | 21 |
| <i>Art. 84 Gestione delle vertenze di danno – libera scelta del legale e del perito</i> | 22 |
| <i>Art. 85 Arbitrato irrituale</i> | 22 |
| <i>Art. 86 Recupero di somme</i> | 22 |
| <i>Art. 87 Presenza di garanzia di responsabilità civile</i> | 22 |
| <i>Art. 88 Esclusioni</i> | 23 |
| <i>Art. 89 Massimali</i> | 23 |
| SEZIONE SOMME ASSICURATE..... | 24 |
| GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | 24 |
| GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | 24 |
| GARANZIA TUTELA LEGALE | 24 |
| SEZIONE PREMI..... | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |
| <i>A) - PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO</i> | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |
| <i>B) - PREMI TUTELA LEGALE</i> | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |

**CONVENZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE
ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI**

Tra la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)** e la Compagnia **ALLIANZ**, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Contraente** e **Società**, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della F.I.S.E., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società e dei suoi Tesserati.

Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24 del 31 Dicembre 2011 e termina alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2014 salvo la possibilità per le Parti di rescindibilità alla scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 2 Obblighi della Federazione

La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.

La Parte che intenda promuovere l'arbitrato notificherà all'altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L'altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell'arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica del atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio. Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma.

Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in

relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.

Il Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.

Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 4 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l'intera durata al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice..

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all'Impresa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E TUTELA LEGALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE
ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI**

DEFINIZIONI

| | |
|----------------|--|
| Assicurato: | la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa |
| Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
| Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
| Società: | Compagnia di Assicurazioni. |
| Premio: | la somma dovuta dalla Contraente alla Società |
| Tesserato: | ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente |
| Atleta: | il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico |
| Dirigente | il soggetto tesserato con tale titolo |
| Tecnici | i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico |
| Contraente: | la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.) |
| Franchigia: | è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo. |
| Massimale: | è l'importo massimo della prestazione della Società |
| Scoperto: | è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. |
| Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro |

| | |
|-------------|--|
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| Malattia: | ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
| Soggetti A | Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Dirigenti, Membri dei Comitati Regionali, Presidenti di Società Affiliate ed Aggregate, Giudici ed Ufficiali di Gara, Direttori ed Aiutanti Direttori di Campo, Veterinari Associati ed incaricati all'antidoping cavalli, Responsabili dei Dipartimenti Federali, Membri delle Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, Capi Equipe, Istruttori e Tecnici di Disciplina, Operatori Tecnici di Base, Segretari di Concorso, Palafrenieri Federali, Maniscalchi Associati. |
| Soggetti B | Dipendenti CONI Servizi S.p.A., Dipendenti F.I.S.E., Collaboratori a progetto, Dipendenti e collaboratori di Società partecipate da F.I.S.E., Collaboratori tecnici della struttura centrale e periferica F.I.S.E.. |

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 5 Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.S.E. abbia ufficialmente aderito.

Art. 6 Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 8 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo;

si conviene che:

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.

Entro la data del 31.03 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all'anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni attive e passive devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegna il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi del successivo art. 12 *“Titoli che danno diritto all'assicurazione”* della presente Sezione, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 70 giorni.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della FEDERAZIONE, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla FEDERAZIONE stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della FEDERAZIONE.

Art. 12 Titoli che danno diritto all'assicurazione

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- la Tessera nominativa e numerata della F.I.S.E.;
- ovvero
- gli elenchi nominativi forniti dalla Federazione per patenti promozionali, collettive, scolastiche e promocavalli con indicata la data di scadenza ;
 - l'adesione alle formule integrative
 - affiliazione alla F.I.S.E..per le Società Affiliate ed Aggregate
 - elenco dei Cavalli Tesserati

Ai fini assicurativi i documenti sopra indicati sono equipollenti e qualificano il soggetto portatore come “Tesserato”, ai fini della presente Convenzione.

Per la F.I.S.E., i Soggetti A e B,. costituisce titolo il presente contratto.

Art. 13 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 17 Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 18 Rescissione del contratto

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 "*Durata e decorrenza della Convenzione*".

Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 20 Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 22 Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla F.I.S.E.. per proprio conto e dalle Società di Capitali da essa partecipate, dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate

Art. 23 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne

- la Contraente, le sue strutture e le Società di Capitali da essa partecipate;
- i tesserati alla F.I.S.E.;
- le Società affilate ed aggregate alla F.I.S.E.;
- i Soggetti A e B.

per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

Art. 24 Limiti Territoriali

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 25 Responsabilità civile personale

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

Per quanto attiene la figura degli istruttori, le garanzie si intenderanno operanti solo ed esclusivamente se all'atto del sinistro, l'assicurato risulti in regola con l'autorizzazione a montare e con i corsi di formazione.

Art. 26 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affiliate ed aggregate alla F.I.S.E. siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

Sono considerati Terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla F.I.S.E. nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Centrali e Periferici, delle Società Sportive affiliate ed aggregate;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 27 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 28 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando né ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, previa

intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 29 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
- f) da furto;
- g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte,

- ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - n) da detenzione od impiego di esplosivi;
 - o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
 - q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 - r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 30 Estensioni di garanzia

Danni arrecati dai Cavalli

La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti alla F.I.S.E., ai suoi Organi centrali e Periferici ed alla Società Affiliate ed Aggregate nella qualità di organizzatrici e/o di esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento dai cavalli tesserati presso la Federazione stessa, di proprietà della F.I.S.E. delle Società di Capitali da essa partecipate, delle Società Affiliate e Aggregate e dei Tesserati.

La garanzia è operante durante:

- gli allenamenti, i concorsi e le manifestazioni sportive;
- i trasferimenti dei cavalli effettuati con mezzi idonei al trasporto e nel rispetto delle norme comuni e sportive.

La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.

Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli.

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia pari ad € 260,00 per sinistro relativo a danni a cose.

Art. 31 Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 150,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

Per quanto attiene la responsabilità civile riconducibile ad attività professionale degli Istruttori la franchigia deve intendersi pari ad € 6.000,00.

Le franchigie di cui sopra non troveranno applicazione in caso di sinistro riferito a fatto riconducibile ad attività svolta dagli Istruttori di riferimento dell'Ente Affiliato/Aggregato.

L'elenco nominativo degli Istruttori di riferimento sarà tenuto a cura della Contraente e messo a disposizione della Compagnia ogni qualvolta quest'ultima ne esprima espressa richiesta.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 32 Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per i Comitati Centrali e Periferici, per i Comitati Organizzatori Locali, per le Società di Capitali dalla Contraente partecipate, per le Società Sportive affiliate ed aggregate. quando svolgono attività organizzate F.I.S.E..

Art. 33 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonchè ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O.D. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 34 Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 35 Esclusioni

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 36 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI (Estensione della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi)

Art. 37 Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali, per i Comitati Organizzatori Locali, per le Società di Capitali dalla Contraente partecipate e per tutte le Società Affiliate/Aggregate

Art. 38 Collaboratori

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

Art. 39 Danni da sospensione od interruzione di esercizio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Art. 40 Danni da incendio

A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

Art. 41 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
- i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 29, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo restando che la Società

non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Art. 42 Servizi complementari di impianti sportivi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

Art. 43 Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

Art. 44 Estensione di garanzia

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.

- A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio
- C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- H. proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purchè tesserato.
- K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi.
- L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.

SEZIONE INTEGRATIVA RESPONSABILITA ' CIVILE AD ADESIONE

Art. 45 Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà agli aderenti, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione

Art. 46 Adesione alla formula integrativa

Al fine di aderire alla formula integrativa, l'aderente dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via fax al n° 06.77400417.

Art.47 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.12.

Art. 48 Premi

I premi previsti nella successiva sezione premi vanno pagati direttamente all'assicuratore per il tramite del broker.

INTEGRATIVA ISTRUTTORI

Art. 49 Massimali

I massimali previsti si intendono elevati come previsto nella successiva sezione Somme assicurate.

Art. 50 Franchigia assoluta

Relativamente a quanto previsto nel precedente art. 31, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la franchigia si intenderà ridotta ad € 150,00.

SEZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE

Art. 51 Soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti della FISE, dei Soggetti A e B per fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali

Art. 52 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico con la stipulazione del presente contratto, in luogo dei Soggetti Assicurati, gli oneri, le spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli onorari dei periti di parte e quelli nominati dal Giudice, le spese di transazione e soccombenza, per fatti inerenti all'attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni e si riferisce ai seguenti casi:

- ❖ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purchè conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- ❖ la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- ❖ l'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- ❖ resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2395 C.C. ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile degli Assicurati;
- ❖ recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente e/o dalla Società di appartenenza;
- ❖ la Società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale ed amministrativa.

Vengono escluse le richieste di tutela relative alla giustizia sportiva.

Art. 53 Decorrenza della garanzia

L'assicurazione vale per i casi assicurativi presentati per la prima volta all'Assicurato entro il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque non oltre il limite di un anno dalla cessazione del contratto stesso, e a condizione che tali casi siano conseguenti a fatti posti in essere nei tre anni antecedenti alla data di stipula del contratto, con l'esclusione dei casi già noti al Contraente e/o all'Assicurato alla data di stipula del contratto.

Art. 54 Gestione delle vertenze di danno – libera scelta del legale e del perito

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 13 – Denuncia dei sinistri - L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha diritto di indicare un unico legale, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. Dalle spese si intendono escluse quelle relative all'eventuale trasferta del Legale o del Perito nominato.

In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire il proprio mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interesse con l'Assicuratore.

Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può dare corso ad azioni, né raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall'Assicurato stesso.

L'assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.

Art. 55 Arbitrato irrituale

Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio Arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del presente contratto. Il collegio sarà costituito da tre Arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo competente il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello del Comune di residenza dell'Assicurato, Ciascuna delle parti risponde delle spese del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti, anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 56 Recupero di somme

Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese recuperate in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate.

Art. 57 Presenza di garanzia di responsabilità civile

Qualora l'Assicurato abbia in corso una polizza contro la responsabilità Civile, si dà atto che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla

predetta polizza a titolo spese di resistenza (art. 1917 Cod. Civ.) e fino alla concorrenza dei massimali pattuiti.

Art. 58 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per controversie che traggano origine:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) dal recupero dei crediti relativi a prestazioni prestate dagli Assicurati;
- c) da fatti connessi alla navigazione e giacenza in acqua di natanti, nonché all'impiego di aeromobili;
- d) da responsabilità penali derivanti da fatto doloso degli assicurati;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- g) per vertenze concernenti diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e Amministratori;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24/12/1969 n. 990 e s.m.i.;
- i) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 18 N.C.d.S) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C. d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1 N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente)

Art. 59 Massimali

L'assicurazione è prestata – per evento denunciato, senza limite per anno assicurativo – per un massimale di € 5.000,00.

SEZIONE SOMME ASSICURATE

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Tesserati – Soggetti B – Estensione Cavalli

| | |
|---|--------------|
| per ogni sinistro | € 520.000,00 |
| ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 520.000,00 |
| e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 520.000,00 |

Società affiliate e aggregate – Soggetti A - Contraente

| | |
|---|----------------|
| per ogni sinistro | € 1.600.000,00 |
| ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.600.000,00 |
| e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 1.600.000,00 |

Integrativa Istruttori

| | |
|---|----------------|
| per ogni sinistro | € 1.000.000,00 |
| Ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.000.000,00 |
| e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 1.000.000,00 |

GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Contraente, Società Affiliate e Aggregate

| | |
|--|----------------|
| per ogni sinistro | € 1.000.000,00 |
| Ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.000.000,00 |

GARANZIA TUTELA LEGALE

Contraente – Soggetti A – Soggetti B

| | |
|------------|------------|
| Per evento | € 5.000,00 |
|------------|------------|